



DPGR 63 DEL 22/05/2020

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

- 1) **I tirocini sospesi possono ripartire e a quali condizioni?** Dal 18/5 è consentita la ripresa in presenza dei percorsi di tirocinio sospesi o riattivati in smart working ove il soggetto ospitante sia in grado di garantire un'organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale.
- 2) **Si possono attivare nuovi tirocini extracurricolari?** Sì, dal 25/5 è possibile attivare nuovi tirocini in presenza ove via possibile garantire da parte del soggetto ospitante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".
- 3) **Possono essere attivati nuovi tirocini in "smart working" o in modalità mista (in parte in presenza ed in parte in modalità agile)?** Sì, tale modalità è prevista in via eccezionale e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria nel caso in cui le aziende non possano attuare le misure di protezione e prevenzione previste.
- 4) **Quali sono gli adempimenti per l'attivazione di nuovi tirocini?** Oltre alla sottoscrizione della Convenzione e del PFI, il soggetto promotore dovrà accertarsi (tramite acquisizione di dichiarazione e/ o attestazione) che il soggetto ospitante abbia preso visione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" ed attuato tutte le misure previste anche nei confronti del tirocinante. Deve inoltre essere formalmente acquisito anche il consenso del tirocinante.
- 5) **A quali tipologie di tirocinio si applicano le disposizioni straordinarie in materia di tirocini extracurricolari?** Le disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di tirocini:
 - tirocini formativi e di orientamento (DGR 85/2017);
 - tirocini di inserimento/reinserimenti lavorativo (DGR 85/2017);

- tirocini di inclusione sociale (DGR 42/2014);
 - tirocini estivi (DGR 19/2017);
 - tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero extraUE (DGR 30/2015).
- 6) **Nel caso in cui alcune aziende non siano in grado di mettere in atto le disposizioni previste in materia di protezione e prevenzione, i tirocini rimangono sospesi?** Sì, il periodo di sospensione dei tirocini verrà prolungato fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, fatta salva la possibilità di avviare o proseguire il tirocinio in smart working ove possibile.
- 7) **Fino a quando può proseguire la sospensione?** La sospensione può proseguire fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, secondo le disposizioni nazionali, ossia per il momento al 31/7 p.v., fatto salvo per le aziende le cui attività si svolgono in settori che non possono essere avviati entro tale termine .
- 8) **Come deve essere calcolato il periodo di proroga?** E' necessario effettuare una COB di proroga per un periodo pari ai giorni maturati dalla data di inizio sospensione alla data di scadenza naturale se scaduto durante il periodo di sospensione, alla data di ripresa delle attività se la scadenza è successiva.
- 9) **E possibile effettuare una proroga per una durata maggiore rispetto al periodo di sospensione maturato?** No, in quanto il tirocinio risulterebbe avere una durata maggiore di 6 mesi. La disciplina prevede infatti che la durata massima di un tirocinio sia di 6 mesi, proroghe comprese, non computando il periodo di sospensione, fatto salvo le maggiori durate previste dalle discipline per i soggetti svantaggiati e/o disabili.
- 10) **Come devono essere inserite le sospensioni sul Portale Tirocini?** Sul Portale dovrà essere inserito l'effettivo periodo maturato dall'inizio della sospensione al termine naturale del tirocinio se scaduto prima del 18/5/2020 o alla data della ripresa effettiva del tirocinio se ha scadenza naturale in data successiva. Nel caso di tirocini che siano arrivati in scadenza, nel box dedicato alle sospensioni dovrà essere inserito solo il periodo effettivamente maturato come sopra calcolato e nelle ulteriori informazioni indicare l'ulteriore periodo di sospensione dovuto al prolungamento dell'emergenza che non sarà però computato nella proroga.
- 11) **Le aziende possono interrompere i tirocini attualmente sospesi prima del termine naturale?** Il periodo di sospensione non si può configurare assenza del tirocinante in quanto non è a lui imputabile, pertanto la proroga non è una facoltà dell'azienda ma è un diritto del tirocinante, il quale ha diritto a concludere il suo percorso e vedersi riconosciuta l'indennità che la disciplina prevede venga sospesa e riconosciuta appunto con la proroga correlata. E' fatta salva la possibilità di interrompere il tirocinio per l'oggettiva impossibilità da parte dell'azienda di proseguire il percorso e conseguire gli obiettivi prefissati: in tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare comunicazione scritta e motivata al soggetto promotore.
- 12) **Le aziende possono procedere con l'assunzione dei tirocinanti sospesi?** Sì, nulla osta all'interruzione anticipata del tirocinio per procedere con l'assunzione del tirocinante stesso.
- 13) **I tirocinanti posso svolgere altre attività lavorative durante il periodo di sospensione del tirocinio?** Sì, ma non presso la stessa azienda in cui svolgono il tirocinio. I tirocinanti possono quindi svolgere prestazioni lavorative presso altre aziende senza limiti di orario finchè il tirocinio è sospeso: quando i

percorsi di tirocinio ripartiranno, si dovrà rispettare il limite dell'impegno orario settimanale complessivo di 48 ore, come previsto dalla DGR 85/2017.

- 14) **E' possibile far ripartire in presenza un tirocinio attualmente sospeso presso un'azienda che abbia fatto ricorso alla CIG o altra forma di integrazione salariale?** Sì, è possibile se oltre a garantire le misure di protezione e prevenzione previste, vi sono le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale: pertanto le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale. E' possibile quindi rimodulare le ore di tirocinio in coerenza con quelle del tutor, salvo il rispetto dell'impegno orario minimo di 20 ore settimanali.
- 15) **Cosa succede se l'azienda ha tutti i dipendenti in CIG a zero ore?** Il tirocinio continuerà ad esser sospeso fino a quando non ci saranno le condizioni per la ripresa del percorso.
- 16) **E' possibile attivare nuovi tirocini in aziende che hanno in corso CIG o altre forme di integrazione salariale?** Sì, è possibile avviare nuovi tirocini esclusivamente presso per mansioni non equivalenti a quelle coinvolte dalla CIG o altre forme di integrazione salariale.
- 17) **Cosa succede se il termine dei 12 mesi per l'avvio dei tirocini formativi e di orientamento scade durante il periodo di sospensione dei tirocini?** Il termine dei 12 mesi entro cui possono essere avviati i tirocini formativi e di orientamento deve considerarsi sospesi a far data dall'adozione del DPCM del 9/3/2020 e riprenderà a decorrere al termine dell'emergenza sanitaria, consentendo quindi il recupero di tale periodo. Pertanto, nel caso in cui il termine scada all'interno del periodo di emergenza, il periodo maturato dall'inizio della sospensione alla scadenza dei 12 mesi potrà essere recuperato al termine dell'emergenza (*es: termine dei 12 mesi al 19/3: periodo da recuperare al termine dell'emergenza pari a 10 giorni*); nel caso in cui il termine scada dopo l'emergenza, il termine dei 12 mesi slitterà per un numero di giorni pari al periodo della sospensione.